

Affidamento incarico professionale relativo al censimento e mappatura degli edifici di proprietà comunale nei quali vi sia la presenza di amianto e nomina della figura responsabile, con compiti di controllo e coordinamento, di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali contenenti amianto, ai sensi del D.M. 6/9/1994

Tra

L'Amministrazione di Cinisello Balsamo (C.F. n.° 01971350150) di p.zza Confalonieri 5, 20092 Cinisello Balsamo, rappresentata dal dirigente del Settore Lavori Pubblici e Servizio Prevenzione e Protezione arch. Mauro Papi, di seguito denominata "Stazione appaltante"

e

.....,
con sede/domicilio in, via,
codice fiscale, partita IVA, di seguito
denominato "professionista incaricato"

Premesso:

Che l'art. 12 della legge 257/92 impone ai proprietari degli immobili di comunicare all'ASL territorialmente competente i dati relativi alla presenza di amianto floccato o in matrice friabile, obbligo esteso successivamente anche all'amianto in matrice compatta;

Che l'art. 4 del D.M. 06/09/94 impone l'obbligo da parte del proprietario di adottare il "programma di controllo", inclusa la designazione di una figura responsabile con il compito di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive;

Che la Regione Lombardia in attuazione della L.R. n. 17/2003, con D.G.R. n. 8/1526 del 22/12/2005 ha approvato il PRAL "Piano Regionale Amianto Lombardia", contenente le azioni, gli strumenti e le risorse necessarie;

Che l'ASL Milano con nota del 19 ottobre 2009 ha ribadito ulteriormente l'obbligo del censimento e mappatura dei siti con amianto, sollecitando i comuni a svolgere e/o completare gli adempimenti previsti dalla normativa ed a comunicarne gli esiti utilizzando i modelli per la notifica/rilevazione della presenza di amianto, riportati nell'allegato n. 4 del PRAL.

Che tra la Stazione appaltante e il professionista incaricato sono intercorsi i necessari accordi per la stipula del presente contratto;

Che il professionista incaricato dichiara di avere piena e compiuta conoscenza delle attuali specifiche esigenze della Stazione appaltante, di possedere tutti i requisiti e le autorizzazioni di cui alla normativa vigente e di essere in grado di fornire tutte le prestazioni necessarie e/o utili per soddisfare integralmente le esigenze stesse

Tutto ciò premesso, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – oggetto dell'incarico

L'Amministrazione comunale di Cinisello Balsamo affida a
.....
con sede in,
che accetta, l'incarico professionale per lo svolgimento di tutte le attività necessarie per la verifica, il censimento, la mappatura degli edifici comunali nei quali vi sia la presenza di amianto; l'incarico riguarda anche la nomina, per due anni a partire dalla data di affidamento, di responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare gli ambiti nei quali vi siano materiali contenenti amianto, ai sensi del D.M. 06/9/1994, nel rispetto delle prescrizioni ed indicazioni contenute nella presente convenzione/disciplinare.

Art.2– modalità d'attuazione dell'incarico

Il professionista incaricato svolgerà le sue attività oltre che sulla base delle prescrizioni ed indicazioni di cui alla presente convenzione, in osservanza alla disposizioni che verranno impartite dalla stazione appaltante;

Tutte le attività dovranno essere svolte nel rispetto e per le finalità del D.M. 06/09/1994 e s.m.i. Si intendono, quindi, comprese nell'importo dell'appalto tutte quelle attività, lavori e quant'altro che, seppure non espressamente indicati, risultino essenziali affinché l'amministrazione comunale assolva quanto previsto dal menzionato Decreto Ministeriale e dalle vigenti norme in materia

Art. 3 – tempi e descrizione delle principali attività

Il professionista incaricato dovrà svolgere le seguenti principali attività entro 180 giorni naturali e consecutivi:

1. sopralluogo ispettivo di tutti i locali facenti parte degli edifici di proprietà comunale, individuati nell'allegato "Elenco e localizzazione edifici comunali" e dei manufatti eventualmente presenti nelle aree di pertinenza, per verificare la presenza di materiali contenenti amianto (MCA), entro 150 giorni naturali e consecutivi;
2. redazione di un verbale d'ispezione di tutti gli edifici, in conformità all'allegato 5 del D.M. 6/9/1994, con dichiarazione esplicita dell'assenza di MCA, entro quindici giorni naturali e consecutivi dalla data del sopralluogo;
3. effettuazione, per i materiali ritenuti sospetti, di analisi di laboratorio mediante determinazioni analitiche con microscopia a contrasto di fase (MOCF), e/o con diffrazione a raggi X (DRX), e/o microscopia elettronica a scansione (SEM), e/o spettroscopia infrarossa in trasformata di Fourier (FT.IR), e/o di altro tipo, da concordare preventivamente con la Stazione appaltante. Il campionamento dovrà essere effettuato da personale abilitato con patentino regionale di coordinatore, con i conseguenti esiti analitici di laboratorio, entro 20 giorni naturali e consecutivi dal sopralluogo;
4. redazione, per i siti in cui fosse rilevata la presenza di materiali contenenti amianto, del documento di censimento e mappatura con la predisposizione di apposite planimetrie e piante in scala adeguata, con l'indicazione dell'ubicazione dei MCA e la documentazione fotografica attestante i punti di prelievo, nonché le valutazioni sul degrado ed il tipo di intervento programmato, entro 40 giorni naturali e consecutivi dall'esito delle analisi di laboratorio;
5. la mappatura dovrà essere resa, oltre che su supporto cartaceo anche su CD ROM come shapefiles georeferenziati compatibili con ARCGIS ESRI (versioni 9) o analoghi Open source (tipo Qgis o Grass). Nel database associato a ciascuna feature dovranno essere contenuti almeno tutti i dati del modello NA/1, gli esiti delle prove di laboratorio e tutte le voci (singole e totali) dell'indice di degrado secondo il protocollo per la valutazione della stato di conservazione. Dovranno inoltre essere inserito nel database una o più fotografie dell'edificio da più angolazioni dalle quali si evidenzino il MCA e ciascuna zona di prelievo. Tale mappatura dovrà essere resa entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla data del sopralluogo.
6. compilazione dell'allegato n. 4, punto 2.2. del PRAL approvato con D.G.R. n. 8/1526 del 22/12/2005, modulo NA/1 – "notifica presenza di amianto in strutture o luoghi" da consegnare all'ASL competente entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data del sopralluogo;
7. redazione di un documento relativo all'analisi dei rischi tenuto conto dello stato di conservazione dei MCA, da verificare con l'utilizzo di opportuni algoritmi. In particolare per le coperture in cemento amianto seguendo le modalità di cui all'allegato A – indice di degrado di cui alla D.D.G.S. n. 13237 del 18/11/2008; per gli altri materiali i controlli dovranno essere effettuati con il metodo VERSAR adottato dall'E.P.A., entro 40 giorni naturali e consecutivi dalla data del sopralluogo;
8. predisporre ed applicare la relativa cartellonistica di avviso di presenza di amianto contestualmente alla loro individuazione e, più in generale, porre avvertenze sulle installazioni soggette a frequenti interventi manutentivi;
9. effettuare la valutazione dei rischi e rilascio di eventuale autorizzazione in caso di manutenzioni effettuate da ditte o personale comunale;
10. elaborare specifiche procedure di autorizzazione per le attività di manutenzione, con documentazione verificabile degli interventi effettuati;
11. predisporre e fornire il registro delle persone che accedono ai siti con presenza di amianto;
12. fornire, su richiesta dell'Amministrazione e comunque in ogni sito in cui è presente amianto floccato, di un numero adeguato di tute e soprascarpe usa e getta e maschere del tipo P3;
13. compilare e/o aggiornare il DVR unitamente al RSPP dell'Amministrazione comunale e al Datore di lavoro (dirigente della struttura);
14. organizzazione di un corso di formazione di 8 ore al personale dell'Amministrazione comunale (max 20 persone) sul rischio amianto e comportamenti da adottare in caso di sospetta presenza di amianto.

Tutte le relazioni e gli elaborati dovranno essere sottoscritti dal professionista incaricato.

Art. 4 – oneri a carico del professionista incaricato

1. Il professionista incaricato dovrà avere cura di:
 - Essere e mantenersi in regola con i requisiti necessari allo svolgimento delle attività oggetto del presente disciplinare;

- Essere presente a tutte le riunioni in cui la Stazione Appaltante sia invitata, in relazione alla presenza di amianto nelle sue strutture, da Enti e/o società e/o cittadini interessati;
 - Fornire tutti gli eventuali chiarimenti ed integrazioni che dovessero essere richieste dal Responsabile unico del procedimento;
2. Sono a carico del professionista:
- Gli oneri del nolo di eventuali mezzi meccanici di sollevamento che dovessero essere necessari per accedere a parti dell'edificio in occasione dei sopralluoghi negli stabili comunali;
 - Gli oneri delle eventuali demolizioni e relativi successivi ripristini, comprese tutte le opere provvisorie necessarie per la sicurezza di persone e cose;
 - Il costo della sorveglianza sanitaria e per le attività di manutenzione e custodia (art. 4b del D.M. 6/9/94) per tutto il personale impiegato.

Art. 5– corrispettivo per l'incarico

Il corrispettivo per lo svolgimento dell'incarico di cui all'art. 1, con le modalità descritte all'art. 3, è stabilito in complessivi euro (dicesi), di cui oneri per la sicurezza pari a euro 2.500,00 (dicesi duemilacinquecentoeuro);

L'importo di cui sopra non è comprensivo dell'IVA e degli oneri contributivi previsti per legge.

L'importo delle attività è a corpo ed è fisso, invariabile e non soggetto a revisione e/o aggiornamento. Esso è comprensivo di ogni onere e spesa per svolgere le attività sopra menzionate, perfettamente aderenti alle finalità perseguite dall'Amministrazione comunale e nel rispetto di ogni norma, legge e regolamenti vigenti anche se non menzionati;

I pagamenti saranno effettuati sulla base di due stati d'avanzamento.

Art. 6 – vigilanza e controllo sullo svolgimento dell'incarico

La vigilanza e il controllo sullo svolgimento dell'incarico sono effettuati dal Responsabile unico del procedimento, il quale potrà avvalersi della collaborazione del personale della propria struttura operativa.

Art. 7 – divieto di subappalto e di cessione

È fatto divieto al professionista incaricato di cedere in tutto o in parte le attività oggetto dell'incarico, senza espressa autorizzazione della Stazione Appaltante, pena l'immediata risoluzione del contratto e risarcimento a favore del committente di ogni danno e spesa.

La Stazione Appaltante potrà autorizzare eventuali subappalti e/o subcontratti se ed in quanto siano stati dichiarati in sede di gara.

Art. 8 –risoluzione anticipata del contratto

1. il contratto potrà essere risolto anticipatamente qualora:
 - a) si verificano gravi e reiterati inadempimenti degli obblighi contrattuali da parte del professionista incaricato;
 - b) si verificano violazioni da parte del professionista incaricato degli obblighi retributivi, contributivi e fiscali a proprio carico e/o nei confronti dei dipendenti/collaboratori;

Art. 9 – elaborati e ricerca

Gli elaborati realizzati in attuazione del presente disciplinare rimarranno di proprietà della Stazione Appaltante e non potranno essere divulgati senza la preliminare autorizzazione della medesima.

Art. 10 – modalità di pagamento

Le attività, valutate a corpo, saranno contabilizzate sulla base di due stati d'avanzamento.

Il pagamento del primo SAL verrà effettuato entro 90 giorni dalla trasmissione della fattura relativa alle prestazioni effettuate; il pagamento del secondo SAL, corrispondente al finale, verrà effettuato dopo la redazione del CRE e comunque non oltre 90 giorni dalla conclusione della prestazione in oggetto.

Art. 11 – ritardi nei pagamenti

In caso di ritardo nel pagamento del corrispettivo, eccedente i 30 giorni rispetto ai termini fissati dall'art. 11, saranno applicati gli interessi legali secondo le modalità previste dalla normativa vigente;

Art. 12 – penalità

In caso di ritardo rispetto ai tempi indicato nell'art. 3 del presente disciplinare verrà applicata una penale di € 500 (dicesi euro cinquecento) per ogni giorno di ritardo che sarà trattenuta sul primo pagamento utile al compenso. Qualora l'ammontare delle penali dovesse raggiungere il 10% (dieci per cento) dell'importo dell'appalto, la Stazione appaltante potrà risolvere il presente contratto in danno del professionista incaricato;

Art. 13 – cauzione definitiva

Il professionista incaricato al momento della sottoscrizione del presente disciplinare, dovrà prestare una cauzione definitiva pari al 10% dell'ammontare dell'incarico;

Art. 14 – regime fiscale e spese contrattuali

Sono a carico del professionista incaricato le spese necessarie per il contratto, nonché le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relative al perfezionamento e alla registrazione del contratto stesso.

Art. 15 – controversie

Ogni eventuale controversia che dovesse sorgere tra le parti e che non sia possibile risolvere in via bonaria è deferita al Foro esclusivo di Monza.

_____ li, _____

PER L'AMMINISTRAZIONE COMMITTENTE

L'INCARICATO